

urgenza di avere i mezzi per proseguire la costruzione, che, altrimenti, rimarrebbe incompleta ed esposta a grave deperimento, chiede che l'Istituto voglia consentirle, in via eccezionale, un prestito alle condizioni normalmente praticate agli assicurati, sulle polizze di assicurazione relative al suo trattamento di quiescenza, la cui riserva matematica, alla data 31 dicembre 1942, detratto il residuo debito per cessione quinto stipendio, ammonta a L.45.407.- Tale somma sarebbe sufficiente alla sig.ra Lainè, in quanto le spese del prestito sulle polizze sono insignificanti di fronte a quelle occorrenti per il mutuo.-

La richiedente, impiegata dell'Istituto fin dalla sua creazione, fa presente che la concessione di tale prestito non avrebbe per essa ripercussioni finanziarie per l'epoca del suo collocamento in congedo, in quanto anche ove fosse stipulata l'operazione di mutuo la somma mutuata dovrebbe ugualmente essere trattenuta su detta liquidazione di quiescenza.-

La Lainè, che è coniugata, fa presente che il di lei marito è in grado, per l'esercizio del suo mestiere, di provvedere alle normali necessità familiari.-

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone al Comitato e al Consiglio per le decisioni di loro competenza.-

Il Comitato delibera di trasmettere la suddetta richiesta al Consiglio con avviso contrario alla richiesta stessa, ostandovi in derogabili disposizioni del regolamento per il personale.-

=====

V - SERVIZIO LEGALE

a) OBBLIGATORIETA' DEL PAGAMENTO DEL PREMIO DI PRIMO ANNO SULLE POLIZZE -

Il Direttore Generale comunica che con l'entrata in vigore del nuovo Cod.civ. è previsto all'art. 1924, che l'assicuratore può agire per la esecuzione del contratto se il contraente non paga il premio relativo al primo anno.- L'Obbligatorietà del pagamento del